



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16/08/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 7 agosto 2012, n. 232**

Cooperativa Sociale “Questa Città” a r.l. - Accredimento istituzionale, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 7 della L.R. n. 4/2010, di una Comunità Alloggio denominata “Comunità Alloggio - Questa Città Società Cooperativa Sociale”, sita in Via G. Di Vittorio angolo Via Almirante, Trani (BT), derivante da riconversione di una CRMIAP sita a Spinazzola (BT).

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97:

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29/6/2010 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti;

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione:

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ha disposto che alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 9, comma 2 della Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), ha disposto che "i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale ed alla programmazione territoriale di strutture riabilitative psichiatriche nel rispetto dello standard previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2006 [...] Sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le strutture interessate possono procedere ad eventuali riconversioni di attività eccedenti il fabbisogno in altre tipologie di strutture che dovessero risultare carenti".

L'art. 12, della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, ha disposto al comma 5 che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31/12/2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 26/2006, possono accedere alla fase di accREDITAMENTO istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30/12/2010. L'istanza di accREDITAMENTO deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività".

Il medesimo art. 12, al comma 7, ha altresì disposto che: "Le procedure di cui al comma 5 si applicano anche alle strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali psichiatriche in eccesso di fabbisogno in coerenza con l'art. 9, comma 2 della L. R. n. 26/2006".

Successivamente l'art. 1, co. 35 della L. n. 10/2011 ha previsto la proroga del termine per la cessazione degli accREDITAMENTI provvisori delle strutture private, tra cui quelle di riabilitazione psichiatrica, al 31/12/2012.

La ASL BT, con Deliberazione n. 1456 del 25/10/2007, ha disposto la riconversione di una CRMIAP (Comunità Riabilitativa a Media Intensità Assistenziale Psichiatrica) sita a Spinazzola, gestita dalla Cooperativa Sociale "Questa Città" a r.l. e con una dotazione di n. 20 posti letto, in:

- una CRAP con n. 14 posti letto;
- una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto, da attivare nel Comune di Trani;
- un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento, con una dotazione complessiva di n. 6 posti letto, da attivare nel Comune di Trani.

Il Servizio PGS, con Determinazione Dirigenziale n. 427 del 16/12/2008, ha rilasciato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità, sulla base della richiesta del Comune di Trani, per la realizzazione di una Comunità Alloggio, denominata "Comunità Alloggio" Questa Città Società Cooperativa Sociale", sita a Trani in via G. Di Vittorio angolo Via Almirante, con dotazione di n. 8 posti letto.

Il Comune di Trani, con nota prot. n. 13372 del 20/3/2009, ha trasmesso all'Ufficio PGS l'autorizzazione n. 15 del 12/3/2009, con la quale la predetta Comunità Alloggio, con una dotazione di n. 8 posti letto, è stata autorizzata alla realizzazione per riconversione dei posti eccedenti della CRMIAP di Spinazzola.

Con istanza prot. n. 191 del 25/3/2009 il Legale Rappresentante di "Questa Città" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Gravina in Puglia, Via Guardialto n. 8, ha chiesto il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio denominata "Comunità Alloggio" Questa Città Società Cooperativa Sociale", con dotazione di n. 8 posti letto, sita a Trani (BT) in Via G. Di Vittorio angolo Via Almirante.

Il Servizio PGS, con nota prot. n. 24/2241/2 del 6/5/2009 ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2401 del 4/12/2009, ha rilasciato alla Società Cooperativa Sociale "Questa Città" l'autorizzazione all'esercizio della predetta Comunità Alloggio a seguito di parere favorevole della ASL BT in ordine agli accertamenti di cui al R.R. n. 3/2005, espresso con note prot. n. 436 del 21/5/2009 e n. 37431/SISP/09 del 29/6/2009.

Con istanza prot. n. 419 del 15/7/2010 il Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010, l'accreditamento istituzionale della struttura in parola, allegando la nota del 27/5/2010 con la quale il Direttore del DSM della ASL BAT ha attestato che "la Comunità Alloggio" con 8 posti letto sita in Trani, alla Via G. Di Vittorio ang. Via Almirante, gestita dalla Coop. "Questa Città" di Gravina di Puglia, è utilizzata da questo DSM e rientra nel fabbisogno 2010".

Con la medesima nota, il Legale rappresentante della Società ha altresì dichiarato che "la struttura è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per la specifica tipologia di attività, in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3 del 13/1/2005 s. m. i."

Con ricorso n. 2137 R.G. del 21/12/2010 la Società Cooperativa Sociale "Questa Città" si è rivolta al TAR Puglia di Bari per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di accreditamento istituzionale della summenzionata struttura ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento.

Con sentenza n. 511 del 10/3/2011 il TAR Puglia di Bari - Sezione Terza ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di declaratoria dell'obbligo di provvedere e, per l'effetto, ha ordinato al Dirigente del Servizio PGS di provvedere con provvedimento espresso e motivato sull'istanza di accreditamento istituzionale nel termine di trenta giorni dalla notifica della predetta sentenza.

Con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 4/5/2011 il Dirigente di questo Servizio, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia di Bari - Sezione Terza n. 511/2011, ha avviato il procedimento di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L.R. n. 4/2010 e, per l'effetto, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio sita a Trani, in Via G. Di Vittorio angolo via Almirante.

Con nota prot. n. 203295/UOR 24 del 13/12/2011, successivamente integrata e rettificata con nota prot. n. 95860/UOR 9-Dir del 7/6/2012 e con nota prot. n. 121862/UOR 9-Dir del 20/7/2012 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura riabilitativa psichiatrica denominata "Comunità Alloggio" Questa Città Società Cooperativa Sociale", con dotazione di n. 8 (otto) posti letto, sita a Trani in Via G. Di Vittorio angolo via Almirante, attestando il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui ai R.R. n. 7/2002, R.R. n. 3/2005 e R.R. n. 8/2010.

Per tutto quanto suesposto si propone di rilasciare - ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 7 della L.R. n. 4/2010 - alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "Questa Città", l'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio denominata "Comunità Alloggio" Questa Città Società Cooperativa Sociale", con dotazione di n. 8 posti letto, sita a Trani in Via G. Di Vittorio angolo via Almirante, riveniente da riconversione della struttura di riabilitazione psichiatrica CRMIAP sita in Spinazzola (BT) ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 26/2006.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

## Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1  
Rossella Caccavo

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditementi e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditementi;

## DETERMINA

- di rilasciare - ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 7 della L.R. n. 4/2010 - alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "Questa Città", l'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio denominata "Comunità Alloggio" Questa Città Società Cooperativa Sociale", con dotazione di n. 8 posti letto, sita a Trani in Via G. Di Vittorio angolo via Almirante, riveniente da riconversione della struttura di riabilitazione psichiatrica CRMIAP sita in Spinazzola (BT) ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 26/2006;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- di stabilire che la succitata struttura è obbligata al rispetto di quanto previsto nell'art. 27 L.R.n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante di "Questa Città" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Gravina in Puglia (BA), Via Guardialto n. 8;
  - allo Studio Legale Associato Prof. Avv. Aldo Loiodice - Prof. Avv. Isabella Loiodice & Partners, Via

Nicolai n. 29, Bari;

- al Sindaco del Comune di Trani (BT);
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- All'Avvocatura regionale (cont. n. 1798/10/GI)
- alla Svim Service di Molfetta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- d) il presente atto, composto da n. 6 fasciate compresi gli allegati, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini

---